

## **Dal 1° aprile al 30 ottobre di deve:**

Ogni 15 giorni pulire e trattare con prodotti larvicidi\* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);

*\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacillus turigensis disponibile presso le farmacie, negozi specializzati e consorzi agrari, che essendo biologico, non crea problemi alla pubblica fognatura.*

*In caso di pioggia il prodotto larvicida (solitamente venduto in pastiglie) deve essere ricollocato.*

Non deve essere messo nei sottovasi o in altri contenitori dai quali è possibile rimuovere l'acqua, a tal proposito è necessario:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera a maglie strette fissata e ben tesa, gli eventuali serbatoi d'acqua, per esempio i bidoni necessari per la raccolta dell'acqua piovana;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante;

- introdurre pesci in presenza di laghetti.

**Dal 1° maggio al 30 ottobre si deve:**

ogni 30 giorni trattare con prodotti adulticidi\*\* le siepi, i cespugli e i rampicanti, soprattutto se esposti a nord, presso le aree verdi private di proprietà; tale attività può essere eseguita con l'utilizzo di prodotti di libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

*\*\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il piretroide di sintesi disponibile presso i negozi specializzati e i consorzi agrari.*

I trattamenti di disinfestazione con adulticidi devono essere eseguiti preferibilmente alla sera.

I prodotti utilizzati sono fortemente solubili in acqua e, pertanto in caso di pioggia, devono essere riprogrammati successivamente.

I trasgressori dell'ordinanza sindacale n° 151/2014 sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

Il Corpo di Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza dell'ordinanza sindacale e per comminare le sanzioni ai trasgressori previste.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto degli stessi o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate